

Salvataggi bancari

LE NUOVE REGOLE PER IL CORRENTISTA

Tempo massimo

Il 15 novembre scade il termine per recepire la direttiva sulla gestione dei crack bancari

Cosa cambia

In caso di fallimento di una banca a pagare saranno prima azionisti e obbligazionisti

Conto alla rovescia per il «bail-in»

La norma sui salvataggi bancari attende oggi il via libera dal Consiglio dei ministri

Marco Mobili

Arrivo al fotofinish per i decreti sulla risoluzione delle crisi aziendali delle banche. A pochi giorni dalla scadenza per l'esercizio della delega (scade il 15 novembre prossimo) i due provvedimenti sul più noto bail-in - ossia la possibilità di risolvere le crisi delle banche con il contributo dei soci, degli azionisti e infine dei risparmiatori con conti correnti superiori ai 100mila euro - approderanno oggi al Consiglio dei ministri per il via libera definitivo.

A correre contro il tempo per centrare l'obiettivo in queste ultime ore è soprattutto il Mef che ieri, dopo una riunione fiume del preconsiglio preparatoria per il Cdm di oggi, è stato chiamato a sciogliere soprattutto le criticità legate al mancato recepimento di alcune condizioni poste dalle Commissioni parlamentari della Camera. A partire dalla poca trasparenza nelle procedure di risoluzione come evidenziate dalla Commissione politiche Ue di Montecitorio con il parere di martedì scorso (si veda Il Sole di ieri). La Commissione della Camera ha

infatti condizionato il parere favorevole sul provvedimento proprio alla compiuta definizione di obblighi di comunicazione in conformità con quanto previsto dalla direttiva sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza (2004/109/Ce) nonché all'eliminazione della disposizione (articolo 99, comma 5) che disapplica gli obblighi informativi della notizia relativa alla procedura di risoluzione, consentendone il differimento al momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Eppure la soluzione è a portata di mano. Tra le maglie della regolamentazione comunitaria ci sarebbe la "way out" che consentirebbe di salvaguardare le esigenze di stabilità dei singoli intermediari e del sistema creditizio nel suo complesso e di assicurare maggiore tutela del risparmio.

Un problema di non poco conto, se si considera che nel dibattito parlamentare sui decreti è stata da più parti sollevata la carenza di trasparenza, ritenuta, invece, dal Parlamento necessaria per dare una compiuta informativa ai risparmiatori e agli investitori, per

non privarli di quei presidi, previsti dall'ordinamento attuale, per poter liberamente decidere le azioni da intraprendere per difendere i loro risparmi. I dubbi sollevati, in sostanza, riguardano la possibilità di evitare di prevedere per legge e in via generalizzata la non informazione dei risparmiatori e investitori rimettendo la decisione a una valutazione caso per caso.

Altro nodo da sciogliere, perché chiesto sempre dalle Commissioni parlamentari, è quello sul possibile slittamento al 10 gennaio 2019 dell'applicazione della clausola di «depositor preference estesa», che avrebbe riflessi anche sull'attuazione del bail-in.

L'attuazione del bail-in in Italia si intreccia anche con le esigenze di maggiore trasparenza chieste dall'Unione europea con la cosiddetta direttiva transparency (2013/50) in arrivo per l'esame preliminare al Cdm di oggi. Il decreto legislativo in arrivo è attuativo della legge di delegazione europea del 2014 e la sua emanazione è attesa proprio per oggi, termine entro cui scade la delega

per l'attuazione dei relativi decreti comunitari.

Il provvedimento in particolare mira a semplificare e a ridurre gli oneri amministrativi per le società quotate, assicurando una maggiore proporzionalità tra disciplina applicabile e dimensione delle imprese, e garantire una maggiore trasparenza degli assetti proprietari, anche con riferimento agli strumenti finanziari derivati. Sempre in materia finanziaria all'esame della riunione di oggi a Palazzo Chigi oggi ci sarà anche lo schema di Dlgs attuativo della direttiva 2014/49 (cosiddetta rifusione) che, in estrema sintesi riguarda i sistemi di garanzia dei depositi (Sgd), meccanismi nazionali - finanziati dagli enti creditizi - che assicurano il rimborso di una determinata quota dei depositi bancari in caso di indisponibilità degli stessi all'esito di una decisione delle autorità competenti o dell'autorità giudiziaria. Tale direttiva nasce dalla necessità di eliminare le differenze esistenti tra le legislazioni degli Stati membri in questa materia, allo scopo di agevolare l'accesso all'attività degli enti creditizi.

IL PUNTO DA CHIARIRE

Resta da sciogliere il nodo sulla trasparenza nella comunicazione ai clienti della nuova legge che sarà in vigore dal 1° gennaio 2016



Cosa accade se la banca fra crack: la nuova normativa sul «bail-in»

Ecco chi paga in caso di ristrutturazione bancaria



Bail-in

RISTRUTTURAZIONE

Imposizione di perdite ad azionisti e creditori non assicurati. Fino a un limite massimo dell'8% delle passività della banca. In vigore da gennaio 2016

1
INVESTITORI

8%

Limite massimo d'intervento delle passività della banca

VENGONO COLPITI DALLE PERDITE NELL'ORDINE

Azioni e strumenti di capitale

Titoli subordinati

Obbligazioni e altre passività ammissibili

Depositi > 100.000 € di persone fisiche e PMI

SONO SEMPRE ESCLUSI DALLE PERDITE

Depositi fino a 100.000 euro

Passività garantite (covered bond)

Debiti di dipendenti, fisco, enti previdenziali, fornitori

2
FONDO EUROPEO

5%

Limite massimo d'intervento delle passività della banca

70 miliardi

Il Fondo europeo di liquidazione avrà una dotazione di 70 miliardi a regime. Entrerà in vigore gradualmente nell'arco di 10 anni. Nel periodo transitorio si affiancherà ai fondi nazionali. La sua dote finale deriverà da prelievi sulle banche europee